



**COMUNICATO UFFICIALE N.336**  
**Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 247/AA, 248/AA e N. 249/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 247/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1082 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Marcello BAZZURRI e della società G.S.D. CASA DEL DIAVOLO avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCELLO BAZZURRI, iscritto nell'albo dei tecnici e tesserato nella corrente stagione sportiva per la società G.S.D. Casa del Diavolo, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 11, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un'intervista pubblicata in data 31.03.2019 sulla piattaforma web "youtube", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale della terna arbitrale della gara *San Marco Juventina – Casa del Diavolo* disputata in data 31/03/2019 e valevole per il campionato di Promozione Regionale Umbria girone A, nonché evidentemente discriminatorie "per motivi di sesso" nei confronti delle donne arbitro come direttore di gara dell'incontro indicato;

G.S.D. CASA DEL DIAVOLO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 11 comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio allenatore e tesserato, Sig. Marcello Bazzurri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marcello BAZZURRI e dal Sig. Moreno Zolfaroli, in qualità legale rappresentante, per conto della società G.S.D. CASA DEL DIAVOLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Marcello BAZZURRI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società G.S.D. CASA DEL DIAVOLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 248/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 469 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanna MASI, Omar Miguel BERTI e della società A.S.D. CALCIO GIOVANI LATINA avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNA MASI, Presidente della A.S.D. CALCIO GIOVANI LATINA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico (nella vigente formulazione di cui al C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018), per avere consentito o comunque non impedito che la programmazione atletica dei giovani 2007/2008 della A.S.D. LATINA CALCIO GIOVANI venisse affidata, in assenza di regolare tesseramento, al socio Sig. OMAR MIGUEL BERTI;

OMAR MIGUEL BERTI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale Istruttore giovani calciatori e allenatore calcio a cinque all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 33, 37 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico (nella vigente formulazione di cui al C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018), per avere di fatto svolto, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, attività tecnica sia per la A.S.D. CALCIO GIOVANI LATINA, di cui peraltro stando alle dichiarazioni testimoniali è socio, sia per la società A.S.D. CISTERNA F.C.;

A.S.D. CALCIO GIOVANI LATINA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Giovanna MASI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. CALCIO GIOVANI LATINA e dal Sig. Omar Miguel BERTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Giovanna MASI, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Omar Miguel BERTI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO GIOVANI LATINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 249/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1107 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe MESSINA e della società A.S.D. VALDERICE CALCIO 2013 avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE MESSINA, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della società A.S.D. Valderice Calcio 2013, in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5, commi 1, 4 e 6, lettera C, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la società da lui rappresentata pubblicato un post sulla propria pagina social Facebook, poi successivamente ripresa e pubblicata da altro organo di stampa, contenente affermazioni violative di norme federali e lesive dell'onore, del decoro e del prestigio non solo dell'A.I.A e dei suoi associati quanto l'istituzione calcistica nel suo complesso;

A.S.D. VALDERICE CALCIO 2013, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MESSINA in proprio e, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VALDERICE CALCIO 2013;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe MESSINA e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VALDERICE CALCIO 2013;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina